PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. INTEGRAZIONE
C.U.P. J12J08000270003
C.I.G. ZF6055D8D7

TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente Ing. Massimo VETTORETTI, nato a Torino in data 05/07/1969 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – c.so Inghilterra 7/9, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

L'Arch. Pietro Viola, nato a Enna il 20/12/1956, con studio in Torino, Via Lussimpiccolo n. 23/A P.IVA 05067190016 C.F. VLIPTR56T20C342K, iscritto all'ordine degli Architettetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Edilizia Scolastica n. 12-489692/2006 in data 03/02/2006 è stato conferito all'Arch. Pietro Viola, l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria e adeguaemnto normativo per l'ottenimento del C.P.I. e l'abbattimento delle barriere architettoniche presso l'ITCG Buniva di Pinerolo;

- detto contratto è stato integrato con Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Edilizia n. 99-54315/2008 dell'11/11/2008, limitatamente alla sola fase di progettazione, per un ammontare pari ad Euro 714,42 (CNPAIA ed IVA incluse), e si è proceduto alla modifica dell'art. 4 del contratto, rubricato "Corrispettivo";

- ad oggi risulta necessario procedere all'integrazione dell'incarico di coordinamento in fase di esecuzione, in relaizone ai maggiori lavori previsti nel progetto riapprovato con d.G.P. 283 – 83126/2006 del 11/4/2006;

- l'ammontare complessivo dell'incarico conferito all'Arch. Pietro Viola ammonta ad Euro 7.553,89, così ripartiti:
a) Euro 4.267,94 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, conferito mediante determinazione n. 12-489692/2005 del 3/2/2006;
b) Euro 714,42, integrazione al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferito mediante determinazione n. 99-54315/2008 dell'11/11/2008;

c) Euro 2.571,53, integrazione al coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione, conferito mediante la determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Edilizia n. ……./2012 del …… ……/2012,;

- ai lavori in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. ZF6055D8D7 e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) J12J08000270003;

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO
CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:

Art. 1 – La premessa è pattizia e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Art. 2 - Oggetto
La Provincia di Torino conferisce all'Arch. Pietro Viola, con studio in Torino, Lussimpiccolo n. 23/A, l'integrazione all'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Edilizia n. 12 - 489692 del 3/2/2006. L'integrazione si riferisce alla fase di esecuzione del coordinamento della sicurezza relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo per l'ottenimento del C.P.I. e l'abbattimento delle barriere architettoniche presso l'ITCG Buniva, con sede in Pinerolo, Via Dei Rochis n. 25;

L'incarico è conferito ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in quanto il professionista è in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 del decreto citato, nonché di adeguato curriculum professionale e prevede in particolare:

<u>Ruolo e funzione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.):</u>

1. Il coordinatore verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, predisposto dalla Provincia di Torino, di cui all'art. 100 del citato decreto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
2. Il coordinatore deve verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza attraverso l'apposizione del proprio visto di approvazione per consentirne l'accettazione da parte del Responsabile del Procedimento, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; adegua il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) senza che ciò costituisca titolo per ulteriori compensi, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

3. Il coordinatore organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione.
4. Il professionista deve garantire una adeguata presenza in cantiere, per tutta la sua durata, al fine del corretto espletamento di tutte le incombenze prevista dal D.Lgs. 81/2008 e di una immediata risposta e soluzione delle problematiche cantieristiche e salvaguardi della sicurezza; in ogni caso i sopralluoghi in cantiere dovranno essere svolti dal coordinatore con la frequenza ritenuta necessaria in relazione alla natura delle lavorazioni ed i relativi verbali dovranno essere trasmessi al R.U.P. dopo la loro emissione a seguito dell'avvenuto sopralluogo.
5. Il coordinatore verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
6. Il coordinatore segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza all'azienda/unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.
7. Il coordinatore sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessat
8 Il coordinatore dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza e alle norme generali di tutela; la redazione dei documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché ai criteri orientativi espressi dall'allegato al CCNL 23/05/1991 per l'edilizia, nonché tener conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/93; eventuali documenti integrativi e/o di variante al piano di sicurezza approvato dovranno essere prodotte in quadrupla copia cartacea e su supporto informatico.

9 Successivamente all'aggiudicazione l'impresa, ai sensi dell'art. 131 commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006, può presentare al coordinatore in fase di esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento; detto coordinatore deve recepire nel documento le integrazioni proposte qualora le stesse possano meglio garantire la sicurezza del cantiere;
10 Il coordinatore si impegna a collaborare con il datore di lavoro committente e il datore di lavoro dell'istituto scolastico presso cui si svolgono i lavori per la predisposizione del DUVRI o per la sua integrazione se già esistente, al fine di indicare le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, c.3 D.Lgs. 81/2008;
11 Il presente incarico si intende altresì esteso alle eventuali varianti in corso d'opera, lavori in economia predisposti dalla Stazione appaltante o per interventi di dettaglio disposti dal Direttore dei lavori, secondo la normativa vigente; in tali casi, il professionista si impegna anche ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento.

In caso di inadempienza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione dell'opera, si procederà alla revoca dell'incarico.

Art. 3 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione professionale, limitatamente alla restante parte della fase di esecuzione, ammonta a complessivi Euro 2.571,53= così ripartiti:

Onorario	Euro	2.043,49
Contributo Inarcassa 4%	Euro	81,74
IVA 21%	Euro	446,30
Totale	**Euro**	**2.571,53**

Non e' previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.
La liquidazione avverrà nella misura del 50% del corrispettivo dovuto, all'esecuzione del 50% dei lavori previsti; il restante saldo sarà corrisposto successivamente all'emissione del verbale di ultimazione lavori.
Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..
Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.
Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 4 - Tracciabilità dei pagamenti
Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- ✓ Di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- ✓ di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- ✓ di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;
- ✓ di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 5–Revoca dell'incarico
Le parti danno reciprocamente atto che nei seguenti casi:
- perdurante assenza dell'incaricato dal cantiere;
- mancata trasmissione dei verbali di sopralluogo, a seguito di formale richiesta;
- altre ipotesi di inadempimento o ritardo

è ammessa per la Provincia la possibilità di recesso dal presente contratto, fatte salve le prestazioni correttamente eseguite, ai sensi dell'art. 1373, c. 2 Cod. Civ.

Art. 6- Controversie
Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 7 - Domicilio
Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in Torino, Via Lussimpiccolo n. 23/A .

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li'

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo VETTORETTI

Il professionista incaricato
Arch. Pietro VIOLA

Il professionista incaricato, Arch. Pietro VIOLA, dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo VETTORETTI

Il professionista incaricato
Arch. Pietro VIOLA